

PARTE	SEZIONE	N.RO	PAG.	TESTO	COMMENTO
III	"Premessa"		9	<p>"Fondamentale è il ruolo [...] del responsabile antiriciclaggio aziendale, al quale <u>competono funzioni</u> complesse, <u>da esercitarsi trasversalmente</u> su tutta l'operatività svolta dall'impresa, <u>qualificabili in termini sia di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia di supporto e consulenza sulle scelte gestionali</u>".</p>	<p>Una recente interpretazione circa il ruolo del responsabile della funzione antiriciclaggio mira ad estendere il perimetro di competenza di tale figura, comprendendo anche compiti operativi <i>ex ante</i>, ovvero in fase di acquisizione della clientela, imponendo che il responsabile antiriciclaggio dia parere preventivo sulla completezza del fascicolo e sulle valutazioni delle funzioni operative su tutti i nuovi rapporti. Ciò parrebbe porsi in contrasto con le previsioni che vedono la funzione antiriciclaggio</p> <p>a) come funzione di controllo di secondo livello, posto che tali attività parrebbero essere più propriamente di competenza del primo livello</p> <p>b) come funzione priva di deleghe gestionali o responsabilità diretta di aree operative, in modo da evitare la situazione "controllore-controllato".</p> <p>Al fine di garantire la corretta <i>segregation of duties</i>, si chiede di precisare in questa sede che il ruolo del responsabile antiriciclaggio debba essere inteso come:</p> <p>a) ruolo consultivo all'organo di supervisione strategica e gestione, nel disegno dei controlli e nella definizione di procedure, strutture e sistemi;</p> <p>b) ruolo di controllo, necessariamente <i>ex post</i>, circa la corretta applicazione delle procedure operative e la loro funzionalità.</p> <p>Con ciò escludendo che allo stesso possa essere affidata un ruolo "decisionale" (ad esempio parere necessario e vincolante) nel processo di apertura del rapporto o di esecuzione della operazione</p>
III	I	1.2	10	<p>"[...] La funzione provvede a [...] <u>coordinare l'esercizio annuale di autovalutazione</u> dei rischi di riciclaggio a cui è esposto l'intermediario"</p>	<p>Si richiede di precisare quali sono le funzioni a cui compete la conduzione dell'esercizio di autovalutazione.</p> <p>Tale compito, a parere, deve competere alle figure operative, quali:</p> <p>a) relativamente all'analisi del rischio inerente alle funzioni a diretto contatto della clientela, che possono trarre il duplice vantaggio di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorare l'evolversi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo connesso all'operatività di cui in concreto si occupano;</li> <li>• sviluppare la propria sensibilità alle tematiche connesse all'antiriciclaggio;</li> </ul> <p>b) relativamente all'analisi della vulnerabilità dei presidi, alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello, che possono sfruttare gli esiti delle attività di verifica condotte in materia di presidi antiriciclaggio;</p> <p>c) l'organo di supervisione strategica, per l'approvazione dei risultati dell'esercizio annuale e per la pianificazione di interventi di adeguamento e miglioramento delle procedure, delle strutture e dei sistemi di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.</p>

PARTE	SEZIONE	N.RO	PAG.	TESTO	COMMENTO
III	I	1.3	11	“Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell’impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia, salvo il caso di amministratore unico”.	Si segnala che tale affermazione si pone in contrasto con quanto indicato nella Sezione III, Presidi organizzativi minimi, nella quale si prevede tale deroga solo per i confidi ex art. 115 TUB (cfr. “I confidi di cui alla lettera l) del paragrafo “destinatari” possono, in ogni caso, attribuire i compiti di cui alle lettere a) e c) ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia, salvo il caso di amministratore unico”).  Si chiede pertanto di precisare se la possibilità di nominare un amministratore quale responsabile della funzione antiriciclaggio sia preclusa ai destinatari delle Disposizioni diversi dai confidi cd. “minori”.
III	I	1.3	12	“I destinatari trasmettono alla Banca d’Italia: a) nel termine di 10 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio (7); [...]”.	Nella considerazione che restano fermi gli obblighi ed i termini di comunicazione ai fini OR.SO., tra i quali rientra il “titolare dell’ufficio antiriciclaggio”, il cui termine è venti giorni dalla relativa delibera di nomina o revoca, si richiede se, nell’ottica di semplificare gli oneri a carico dei destinatari, sia possibile prevedere la sola comunicazione OR.SO.
III	II	-	13	“La nomina e la revoca del medesimo responsabile [nдр. Responsabile SOS] sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità indicate dalla stessa Unità”.	Si chiede di precisare che l’UIF dovrà emanare disposizioni specifiche e che nelle more nell’emanazione delle stesse, la comunicazione non sia dovuta, ferma restando la pubblicità della nomina all’interno della struttura e presso la rete distributiva.
III	II	-	13	“Ferma la tutela della riservatezza dell’identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, <b>il responsabile delle SOS fornisce</b> – anche attraverso l’utilizzo di idonee basi informative – <b>informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti</b> ai fini dell’attribuzione o aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi”	Si sono osservate, negli anni di vigenza del Provvedimento del 10 marzo 2011, richieste dettagliate da parte dell’organo con funzioni di controllo delle informazioni relative alle segnalazioni effettuate dal responsabile delle SOS, con particolare riguardo a: nominativi dei clienti, data di inoltro della SOS, descrizione dell’operatività sospetta, motivi del sospetto.  Si chiede di precisare, in questa sede, al fine di poter dare massima attuazione all’obbligo di riservatezza ed al correlato divieto di comunicazione a terzi non titolati a conoscere tali informazioni, la natura e l’ampiezza degli obblighi informativi nei confronti dell’organo di controllo.
III	III	-	14	“Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell’impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia, salvo il caso di amministratore unico”.	Si segnala che tale affermazione si pone in contrasto con quanto indicato nella Sezione III, Presidi organizzativi minimi, nella quale si prevede tale deroga solo per i confidi ex art. 115 TUB (cfr. “I confidi di cui alla lettera l) del paragrafo “destinatari” possono, in ogni caso, attribuire i compiti di cui alle lettere a) e c) ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia, salvo il caso di amministratore unico”).  Si chiede pertanto di precisare se la possibilità di nominare un amministratore quale responsabile della funzione di revisione interna sia preclusa ai destinatari delle Disposizioni diversi dai confidi cd. “minori”.

PARTE	SEZIONE	N.RO	PAG.	TESTO	COMMENTO
III	IV	-	14	<p><b><u>"Il destinatario [...] appronta specifici e periodici programmi di formazione a favore degli addetti alla rete distributiva,</u></b> affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti"</p>	<p>Gli intermediari finanziari, così come gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti all'albo tenuto dall'OAM soggiacciono alle disposizioni di cui al presente documento, e – con particolare riguardo agli agenti e mediatori – la loro abilitazione è subordinata alla conferma dei requisiti di professionalità ed all'aggiornamento professionale periodico in materie specifiche, compresa la normativa antiriciclaggio.</p> <p>Tanto premesso, si chiede di chiarire se, ove la rete distributiva sia composta da soggetti intermediari o agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, l'obbligo in commento sia da ritenersi assolto se nelle verifiche effettuate sulla rete sia verificato l'aggiornamento dei soggetti mediante l'acquisizione di copia degli attestati di partecipazione ad eventi di aggiornamento in materia di antiriciclaggio o attraverso la somministrazione di questionari volti a saggiare la formazione sul tema.</p>
III	IV		15	<p>Nel caso di intervento di un mediatore creditizio o altro soggetto non legato al destinatario da un rapporto di mandato, il destinatario può avvalersi dei dati e informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l'identificazione della clientela <b><u>e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di conservazione.</u></b></p>	<p>Relativamente ai nuovi obblighi di sola conservazione, che hanno assorbito gli obblighi di registrazione previsti dal previgente decreto, si chiede quale sia la tempistica da rispettare nel caso in discorso.</p> <p>In particolare, si fa riferimento all'art. 8 del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che al comma 5 precisava che <b><u>"Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltre i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo."</u></b></p> <p>L'eliminazione di tali riferimenti temporali accorcia significativamente il tempo concesso agli intermediari che si avvalgono della rete distributiva per acquisire i documenti ed effettuare le necessarie verifiche sui dati e le informazioni acquisiti dalla rete medesima. Ciò causa importanti risvolti negativi sulla normale conduzione degli affari, poiché imporrebbe tempistiche di invio della documentazione serrate, al fine di poter completare l'adeguata verifica nei trenta giorni concessi dalla normativa.</p> <p>Si chiede pertanto di valutare la riproposizione dei termini "lunghi" per la conservazione in caso di rapporti ed operazioni posti in essere attraverso la rete distributiva nei medesimi termini originariamente previsti nel Provvedimento sull'archivio unico informatico del 3 aprile 2013, al fine di consentire la normale conduzione degli affari e ridurre gli oneri a carico dei destinatari.</p>